



CITTA' DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE VI

CONS. CIRC.LE N. 120/2014

N. MECC. 201405813/89

**PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI
IL GIORNO 4 DICEMBRE 2014**

Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato nelle prescritte forme, per la seduta d'urgenza, nella sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via San Benigno, 20, alla presenza della Presidente Nadia CONTICELLI e dei Consiglieri:

AGLIANO	GARCEA	RASO
BARBIERI	GENCO	SATURNINO
BORIO	IATI'	SCAGLIOTTI
CATIZONE	LEDDA	SCAVELLO
COSTA	LICARI	SCIRETTI
D'ALARIO	MARTELLI	TKALEZ
DE GASPERI	MO	TODARELLO
DEL VENTO	MOIOLI	ZITO

E quindi in totale, con la Presidente, n. 25 Consiglieri presenti.

Risultano assenti i consiglieri: COSTA – LICARI – TKALEZ.
In totale n. 22 Consiglieri presenti.

con l'assistenza del Segretario Dott. Paolo Capolongo per discutere in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento così indicato all'Ordine del Giorno:

ART. 42 COMMA 2.CONCESSIONE PLURIENNALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA DEI LAVANDAI N. 22/A-24/A ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "ALLOTREB".

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. CONCESSIONE PLURIENNALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA DEI LAVANDAI N. 22/A-24/A ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "ALLOTREB".

La Presidente a nome della Giunta riferisce,

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15/09/2008 mecc. 200803136/010 esecutiva dal 29/09/2008 la Civica Amministrazione assegnava in concessione all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Allotreb", rappresentata allora dal presidente Sig. Marco Pelassa, la concessione dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in Torino, via dei Lavandai n. 22/A-24/A, per un periodo di 5 (cinque) anni, a decorrere dal 29/09/2008, la suddetta concessione è stata formalizzata con R.C.U. n. 6101 del 25/03/2009 registrato in data 26/03/2009.

L'attuale consistenza dell'impianto è riportata dettagliatamente nella tabella allegata (all. 1 e nella planimetria allegata all. 2).

Dati catastali Nuovo Catasto Terreni: Foglio 1094 particella 141.

La concessione scaduta il 28/09/2013, prevedeva un canone iniziale annuo di euro 1160,00 I.V.A. inclusa, rivalutata in base all'indice I.S.T.A.T. ogni anno di vigenza contrattuale, e poneva a carico del concessionario le utenze nella misura del 20% dei costi relative alle forniture acqua potabile, energia elettrica riscaldamento relative alla parte sportiva dell'impianto; interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti. Per quanto riguarda il riscaldamento, considerata l'impossibilità tecnica ad installare un contatore filiale, inerente i locali situati al primo piano della adiacente Scuola P. Micca e assegnati al Concessionario, per tali locali è stato calcolato sulla volumetria riscaldata (mq. 197 – mc. 591). La manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno, dei manufatti, dell'impianto, delle eventuali attrezzature, della recinzione e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso erano a carico del Concessionario.

Alla scadenza della concessione, al fine di garantire un regolare svolgimento dell'attività sportiva presso l'impianto sportivo in argomento nonché a garanzia della custodia e vigilanza del medesimo, l'Associazione "Allotreb" con nota pervenuta in data 06/03/2014 prot. 3301 e con nota del 07/10/2014 prot. 15091 manifestava la propria disponibilità a continuare nella gestione della struttura durante il periodo di espletamento da parte della Città della procedura per la nuova assegnazione dell'impianto.

Con determinazione dirigenziale n. 32 del 07/04/2014 n. mecc. 201441405/89 è stata approvata la procedura finalizzata all'acquisizione della manifestazione d'interesse dell'impianto sportivo comunale in oggetto, come previsto dall'art. 6 comma 2 del Regolamento n. 295 per la gestione degli impianti sportivi comunali. Alla scadenza del termine previsto, 05/05/2014, non è pervenuta alcuna risposta a detta manifestazione.

La Direzione Centrale Patrimonio Commercio e Sistema Informativo Direzione Patrimonio – Diritti Reali, Valorizzazioni e Valutazioni – Servizio Valutazioni, con relazione di perizia n. 14/063 del 19/02/2014 pervenuta in data 28/02/2014 prot. n. 2980 ha stimato il canone di concessione, ai sensi della Legge 537/93, per un totale di €/anno 10250,00 oltre I.V.A. a termini di legge per la parte ad uso associativo sportivo. Non è prevista una parte ad uso commerciale con bar e ristoro.

La Circoscrizione 6 in collaborazione con l'Area Sport e Tempo Libero – Servizio Gestione Sport, ha redatto la relazione tecnico economica prevista dall'art. 6 comma 6 del citato Regolamento e allegata al presente provvedimento (all. 3).

La relazione, acquisita al protocollo della Circoscrizione 6, il 18/11/2014 n. prot. 17442, prevede in particolare che il canone di concessione venga calcolato, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Regolamento 295, praticando un abbattimento dell' 80% del canone patrimoniale della parte sportiva quantificandolo pertanto in €/anno 2050,00 al netto di IVA.

L'Associazione "Allotreb" ha regolarmente pagato il canone di concessione e i consumi delle utenze poste a suo carico.

L'Associazione ha corrisposto ad oggi regolarmente l'indennità di occupazione misurata sul canone definito dalla scaduta concessione e rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT, come previsto da determinazione dirigenziale n. 91 del 13/10/2014 n. mecc. 201443851/89 ed ha continuato la propria attività sportiva e ricreativa rispondendo a quanto previsto dalla passata concessione.

Per quanto riguarda le utenze la relazione prevede che le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti siano a totale carico del concessionario mentre le utenze riferite alla parte sportiva vengano ripartite, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Regolamento n. 295, nella seguente misura: 80% a carico della Città e 20% a carico del concessionario.

I contratti di utenza dovranno essere intestati al concessionario, come i relativi contatori o dispositivi di misurazione tranne il contatore situato al primo piano della adiacente Scuola P. Micca considerata l'impossibilità tecnica ad installare un contatore filiale per cui l'importo sarà calcolato sulla volumetria riscaldata (mq. 197 – mc. 591).

Saranno interamente a carico del Concessionario le utenze riferite a eventuali sale riunioni ed eventuale parte commerciale.

Ciò premesso in data 22/10/2014 si è tenuto un incontro, così come previsto dall'art. 6 comma 7 del più volte citato Regolamento 295 e il cui verbale è conservato agli atti della Circoscrizione 6 con i rappresentanti dell'Associazione "Allotreb" nel corso del quale sono state sottoposte le condizioni di rinnovo sia generali che specifiche del nuovo rapporto di concessione le quali sono state integralmente accettate dal legale rappresentante tramite la sottoscrizione del disciplinare di concessione (all. 4) che si allega al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale.

L'Associazione "Allotreb" nella persona del suo legale rappresentante si è altresì impegnata a corrispondere, dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione della concessione da parte del Consiglio Comunale, il canone e a pagare le utenze come prestabilito dallo schema di disciplinare sottoscritto. La Città pertanto conferma l'interesse all'assegnazione in concessione dell'impianto sportivo de quo, a favore della Associazione "Allotreb", con sede in Torino, via dei Lavandai n. 22/A per la durata di anni 5 (cinque), alle condizioni riportate nell'allegato schema di concessione.

L'Associazione "Allotreb" dovrà corrispondere alla Città un canone pari a €/anno 2050,00 oltre a euro 451,00 per I.V.A. al 22%, per un totale di €/anno 2501,00 ottenuto abbattendo il

canone annuo di concessione complessivo stimato dalla Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde – Servizio Valutazioni - in €/anno 10250,00I.V.A. esclusa, come segue:

- abbattimento del 80 % sulla unica parte sportiva.

Detto canone sarà rivalutato in base agli adeguamenti ISTAT annuali e dovrà essere versato in rate semestrali anticipate all'Ufficio Cassa della Circoscrizione 6.

L'Associazione "Allotreb" metterà a disposizione della Circoscrizione 6 gli spazi così come previsto dall'art. 5 dello schema di convenzione.

Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata, in quanto compatibile con la normativa nazionale e locale e in assenza di manifestazione di interesse finalizzata alla gestione dell'impianto, con apposito atto amministrativo che ne potrà rivedere i termini.

La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del concessionario nei limiti previsti dall'articolo 14 dello schema di concessione.

Rientrano prioritariamente nei lavori di miglioria la tinteggiatura dei locali spogliatoi e la semina con il livellamento del campo di calcio a 7 così come previsto dall'art. 2 dello schema di convenzione.

Le spese a carico della Città, di cui agli artt. 14-15 dello schema di concessione trovano capienza nei fondi appositamente impegnati dalla Circoscrizione.

L'Associazione "Allotreb" ha reso idonea dichiarazione in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 6 della Legge 122/2010 in relazione all'erogazione degli emolumenti agli organi collegiali.

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale 2012 04257/08 del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori notificata il 21/10/2014.

Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art.1 comma 9 lett.e) Legge 190/2012, conservata agli atti dell'ufficio.

Il presente provvedimento non rientra tra quelli previsti nella circolare 16298 del 19/12/2012 come da dichiarazione V.I.E. conservata agli atti del servizio.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visti gli artt. 55 co. 2 e 60 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n. mecc.9604113/49 del 27 giugno 1996 e successive modificazioni (n.mecc.9606025/49 e n. mecc. 0601389/002) il quale, fra l'altro, all'art. 42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli di Circoscrizione cui appartiene l'attività in oggetto;
- dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;
 - favorevole sulla regolarità contabile;
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Per i motivi indicati in narrativa che qui integralmente si richiamano:

- 1) Di approvare la proposta di rinnovo della concessione pluriennale dell'impianto sportivo comunale sito in Torino, via dei Lavandai n. 22/A-24/A identificato al foglio 1094 particella 141, del Nuovo Catasto Terreni della superficie complessiva di mq. 2897, comprendente un campo di calcio, n. 2 containers utilizzati a deposito e spogliatoio arbitro, come spogliatoi e attività ricreative vengono utilizzati i locali siti al primo piano, sovrastanti la palestra, dell'adiacente edificio scolastico P. Micca all'Associazione "Allotreb" C.F 97514100011, P.I.09136900017 nella persona del Presidente Sig. Antonio Micelli, nato a Torino, il 12/07/1974 residente in Torino, via Botticelli n. 35 C.F. MCLNTN74L12L219D per un periodo di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approverà l'allegato schema di concessione;
- 2) di approvare lo schema di concessione alle condizioni riportate nell'allegato (all. 4), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento alle condizioni ivi contenute.

Il canone annuo di concessione è determinato in euro 2050,00, oltre I.V.A. 22%, pari a euro 451,00 per un totale di euro 2501,00 annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT e da pagarsi in rate semestrali anticipate e dovrà essere versato all'ufficio cassa della Circoscrizione 6.

E' altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in concessione a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città pertanto potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.

La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del concessionario nei limiti previsti dall'articolo 14 dello schema di convenzione allegato.

- 3) di approvare il rimborso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali, dei costi relativi alle utenze riferite agli spazi dedicati all'attività sportiva, precisamente un campo di calcio, n. 2 containers utilizzati a deposito e spogliatoio arbitro, come spogliatoi e attività ricreative vengono utilizzati i locali siti al primo piano, sovrastanti la palestra, dell'adiacente edificio scolastico P. Micca, nella percentuale del 80% a carico della Città, secondo i termini e le modalità disciplinate dalla Città; tale rimborso troverà capienza nei fondi impegnati dalla Circoscrizione.
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione impatto economico;
- 5) di dichiarare che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012-4257/008 del 31/07/2012, come da validazione del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori notificata il 21/10/2014;
- 6) di attestare che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) legge 190/2012, conservata agli atti dell'ufficio;
- 7) di inoltrare il presente provvedimento alla Divisione Sport e Tempo Libero per l'ulteriore iter in ottemperanza all'art. 6 comma 6 del Regolamento 295 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 12/12/2012 (mecc. 201204540/010);

- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000 per i motivi espressi in narrativa e qui richiamati.

Risultano fuori dall'aula i Consiglieri: BORIO – CATIZONE – GARCEA – IATI' – SCAGLIOTTI – SCIRETTI .

Il Consiglio, con distinta e palese votazione:

PRESENTI	16
VOTANTI	14
FAVOREVOLI	13
CONTRARI	1
ASTENUTI	2 (MOIOLI – AGLIANO)

DELIBERA

1. approvare la proposta di rinnovo della concessione pluriennale dell'impianto sportivo comunale sito in Torino, via dei Lavandai n. 22/A-24/A identificato al foglio 1094 particella 141, del Nuovo Catasto Terreni della superficie complessiva di mq. 2897, comprendente un campo di calcio, n. 2 containers utilizzati a deposito e spogliatoio arbitro, come spogliatoi e attività ricreative vengono utilizzati i locali siti al primo piano, sovrastanti la palestra, dell'adiacente edificio scolastico P. Micca all'Associazione "Allotreb" C.F 97514100011, P.I.09136900017 nella persona del Presidente Sig. Antonio Micelli, nato a Torino, il 12/07/1974 residente in Torino, via Botticelli n. 35 C.F. MCLNTN74L12L219D per un periodo di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che approverà l'allegato schema di concessione;
2. di approvare lo schema di concessione alle condizioni riportate nell'allegato (all. 4), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento alle condizioni ivi contenute.

Il canone annuo di concessione è determinato in euro 2050,00, oltre I.V.A. 22%, pari a euro 451,00 per un totale di euro 2501,00 annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT e da pagarsi in rate semestrali anticipate e dovrà essere versato all'ufficio cassa della Circoscrizione 6.

E' altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in concessione a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città pertanto potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.

La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del concessionario nei limiti previsti dall'articolo 14 dello schema di convenzione allegato.

3. di approvare il rimborso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali, dei costi relativi alle utenze riferite agli spazi dedicati all'attività sportiva, precisamente un campo di calcio, n. 2 containers utilizzati a deposito e spogliatoio arbitro, come spogliatoi e attività ricreative vengono utilizzati i locali siti al primo piano, sovrastanti la palestra, dell'adiacente edificio scolastico P. Micca , nella percentuale del 80% a carico della Città, secondo i termini e le modalità disciplinate dalla Città; tale rimborso troverà capienza nei fondi impegnati dalla Circoscrizione.
4. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione impatto economico;
5. di dichiarare che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012-4257/008 del 31/07/2012, come da validazione del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori notificata il 21/10/2014;
6. di attestare che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) legge 190/2012, conservata agli atti dell'ufficio;
7. di inoltrare il presente provvedimento alla Divisione Sport e Tempo Libero per l'ulteriore iter in ottemperanza all'art. 6 comma 6 del Regolamento 295 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 12/12/2012 (mecc. 201204540/010);

Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 16 – VOTANTI 14 – FAVOREVOLI 13 – CONTRARI 1 – ASTENUTI 2) dichiara, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.